

Codice A1704A

D.D. 25 giugno 2018, n. 716

**PAR FSC 2007 -2013. Asse II. Linea d'azione "Sistema fluviale del Po e reti idriche - interventi su infrastrutture irrigue". Autorizzazione ad Arpea a liquidare la somma di euro 1.041.025,28 a favore della Coutenza Canali Cavour per "Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazze' sulla Dora Baltea - Secondo stralcio funzionale - Ricostruzione dello scaricatore in Comune di Mazze'".**

Visto l'art. 29 della Legge regionale 12 ottobre 1978, n.63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste" e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'art. 52 della Legge regionale 9 agosto 1999, N. 21 "Norme in materia di Bonifica e Irrigazione" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la D.G.R. n. 61 – 11099 del 24 novembre 2003 con la quale si approva il piano industriale per il completamento e la riforma degli impianti di Mazzè e per la loro successiva gestione;

vista la convenzione rep. 10172 stipulata in data 14/04/2005 tra Regione Piemonte e la Coutenza Canali Cavour per l'affidamento della gestione e riforma degli impianti di Mazzè che ha formalizzato le pattuizioni dei 2 contraenti fino al 2040;

vista la D.G.R. n. 38-8913 del 04/06/2008 con la quale si suddivide il progetto afferente i lavori di riforma degli impianti di Mazzè in quattro lotti funzionali e funzionanti, così come di seguito individuati, al fine di semplificare e di razionalizzare le attività di realizzazione dell'intero progetto:

- ❑ Costruzione della stazione di sollevamento Dora in comune di Villareggia
- ❑ Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè
- ❑ Ricostruzione della traversa nei comuni di Mazzè e di Villareggia
- ❑ Adeguamento degli impianti idraulici nei comuni di Vische e di Moncrivello e restauro conservativo dell'edificio storico della centrale idroelettrica di Mazzè;

vista la D.G.R. n. 32-2149 del 06/06/2011 con la quale si stabilisce :

- di attuare il programma di riforma degli impianti di Mazzè, finanziando i lavori urgenti ed indifferibili afferenti al II lotto funzionale "Ricostruzione scaricatore in comune di Mazzè";
- di contribuire, per la realizzazione del suddetto lotto, per una spesa massima di euro 13.859.720,41;

vista la D.G.R. n. 29-4664 del 01/10/2012 che dà avvio alla Linea di azione: Sistema fluviale del Po e reti idriche, Asse II "Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili" e con la quale si attivano gli interventi di infrastrutturazione irrigua inseriti nella programmazione FSC 2007/2013 e tra questi vi è la Messa in sicurezza degli impianti sulla Dora Baltea nel comune di Mazzè di cui il 2° stralcio funzionale - Ricostruzione dello scaricatore – fa parte integrante;

visto l'Accordo di programma quadro per l'ammodernamento e la razionalizzazione delle infrastrutture irrigue (APQ) - approvato con D.G.R. n. 36-6591 del 28/10/2013 e sottoscritto in data 21/11/2013 con i ministeri competenti (MISE, MIPAAF e MIT) - che comprende l'intervento in oggetto (lotto 1, lotto 2 e lotto 3) e che stabilisce che i responsabili della sua attuazione, per poter accedere ai benefici previsti dall'APQ, devono aderire integralmente ai vincoli e agli adempimenti previsti dal medesimo APQ;

vista la DGR n. 17 – 2890 dell'8/02/2016 che approva la proposta di modifica dell'APQ per l'ammodernamento e la razionalizzazione delle infrastrutture irrigue nella quale i lavori di Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè (Lotto2) sono finanziate in parte con fondi regionali, in parte con fondi Statali FSC ed in parte con cofinanziamento di Privati;

vista la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 20/09/2016 prot. n. AICT 7603 con la quale, in merito alla modifica del sopramenzionato Accordo di Programma Quadro, viene attivato il Tavolo dei sottoscrittori ai sensi della delibera CIPE n. 14/2006, richiedendo consultazione tramite procedura scritta ai Ministeri competenti;

vista la nota del 12/10/2016 prot. n. 21959 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica di non avere più competenza in merito alla modifica dell'APQ e pertanto rilascia il proprio nulla-osta alla prosecuzione delle attività del Tavolo da parte degli altri sottoscrittori;

visto il nulla-osta alla proposta di modifica dell'APQ espresso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e trasmesso con nota prot. n. 24516 del 19/10/2016;

vista la nota n. AICT/9284 del 16/11/2016 dell'Agenzia per la Coesione ed il Territorio che, acquisiti i pareri dei Ministeri sopramenzionati, chiude formalmente la procedura di consultazione scritta esprimendo il proprio parere favorevole alle modifiche dell'APQ qui di seguito richiamate:

- 1) traslazione del finanziamento statale del Lotto 3 ai Lotti 1 e 2;
- 2) presa d'atto del maggior costo per la realizzazione del Lotto 3 da finanziare con l'utilizzo delle economie dei Lotti 1 e 2;
- 3) aggiornamento del cronoprogramma degli interventi rispetto alla situazione in essere;

vista la D.D. n. 539 dell'08/06/2011 che approva il progetto definitivo presentato dalla COUTENZA CANALI CAVOUR relativo agli "Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea – 2° stralcio funzionale – Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè" che comporta una spesa tecnicamente ammissibile di euro 13.555.920,41, di cui euro 78.402,22 a carico del privato;

visto il contratto d'appalto sottoscritto il 09/08/2012 tra l'ATI Itinera S.p.A.- CO.GE.FA S.p.A. e la Coutenza Canali Cavour per un importo lavori pari ad euro 6.477.486,61 (o.f.e.) corrispondente ad un ribasso del 35,35% sulla base d'asta di euro 9.957.795,87 (o.f.e.);

preso atto che in data 08/4/2013 la Coutenza ha redatto una 1<sup>a</sup> Perizia di Variante per far fronte a situazione esecutive impreviste ed imprevedibili al momento alla stipula del contratto, relativa alle opere provvisoriale, senza apportare modifiche sostanziali al progetto e con maggiori costi per euro 194.440,20 da reperirsi tra gli accantonamenti per imprevisti, senza previa autorizzazione regionale;

considerato che in data 11/7/2014 la Coutenza ha redatto la Perizia di Variante suppletiva n. 2 per maggiori lavori pari ad euro 2.024.485,20 (o.f.e.) resisi necessari per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni e di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili in fase progettuale e contestualmente, con nota prot. n. 108, ha inviato la relativa documentazione al Provveditorato OO.PP. per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta per l'approvazione di competenza;

preso atto del Voto n. 2065 del 2/10/2014 con il quale il summenzionato Provveditorato esprime parere negativo sulla Perizia di Variante, comunicando di potersi riesprimere qualora il materiale fornito fosse stato integrato con ulteriori relazioni e analisi di filtrazione e stabilità;

vista l'Ordinanza del 30/10/2014 con la quale la Coutenza ha approvato la suddetta perizia per un importo lavori pari ad euro € 8.620.105,24 (o.f.e.) e ne ha disposto l'invio ad ANAC;

visto l'addendum al contratto di appalto 09/08/2012, sottoscritto in data 30/10/2014 tra l'appaltatore e la Coutenza per i maggiori lavori conseguenti alla 2° perizia di variante, per un importo complessivo contrattuale pari ad euro 8.620.105,24 (o.f.e.);

considerato che, con nota prot. n. 3107 del 25/02/2015, il responsabile del settore Infrastrutture, Territorio rurale e Calamità naturali in Agricoltura ha comunicato di non poter approvare la perizia di Variante invitando la Coutenza a inviare la documentazione progettuale integrativa al Provveditorato in ottemperanza a quanto richiesto con il voto n. 2065, per l'ottenimento del necessario parere favorevole;

considerato che in data 30/09/2015 la Coutenza ha redatto un aggiornamento alla Perizia di Variante suppletiva n. 2, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera c) del d.lgs. 163/2006, ove l'imprevedibilità è stata motivata dall'impossibilità di operare secondo il cronoprogramma originale per rispettare le scadenze imposte dal summenzionato A.P.Q. e dal conseguente obbligo di lavorare in condizioni operative più gravose per la presenza dell'invaso a scopi irrigui e contestualmente, con nota prot. n. 108, ha inviato la relativa documentazione al Provveditorato OO.PP. per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta per l'approvazione di competenza;

preso atto del voto n. 2090 dell'08/10/2015 con il quale il Provveditorato, considerando le relazioni e analisi predisposte a giustificazione delle opere in variante, nella nuova condizione di battente idrico pari a 6,5m, ha espresso parere favorevole in linea tecnica ed ha approvato maggiori lavori (o.f.e.) per euro 2.226.218,83 oltre ad euro 194.440,20 per la perizia di variante n.1, per cui risulta una spesa complessiva pari ad euro 8.898.145,64 (o.f.e.);

visto l'atto integrativo all'addendum del 30/10/2014 al contratto di appalto del 09/08/2012, sottoscritto in data 09/11/2015 tra l'appaltatore e la Coutenza per i maggiori lavori conseguenti all'aggiornamento alla 2° perizia di variante del 30/09/2015, per un importo complessivo contrattuale pari ad euro 8.898.145,64 (o.f.e.);

vista la documentazione presentata nell'ambito della Dichiarazione di spesa intermedia al 16/12/2015 per una spesa rendicontata per gli stati di avanzamento lavori n. 1, n. 2, n. 3 per euro 4.042.289,77 (o.f.e.);

richiamata la nota prot. n. 4688 del 12/2/2016 con la quale il direttore della direzione Agricoltura richiede alla Direzione Affari istituzionali e avvocatura un parere circa l'approvabilità della suddetta variante;

visto il parere con il quale il Settore Attività Legislativa e Consulenza giuridica, prot. n. 10387 del 17/03/2016,

- suggerisce di contestare la suddetta variante chiedendo ulteriori elementi necessari a chiarire criticità emerse, in particolare in quanto per le motivazioni dei maggiori lavori in variante, non risulta provato il nesso causale tra il sopraggiunto A.P.Q. e la forzata rimodulazione del cronoprogramma, anche alla luce di un ritardo già presente non chiaramente esente da eventuale imputabilità alla stazione appaltante;
- sottolinea che, con il rinnovo del termine lavori, non si modificano le modalità ed i termini di erogazione del contributo;

- esprime parere circa la legittimità dell'erogazione del contributo, in considerazione della sussistenza della convenzione tra Regione e Coutenza, escludendo i lavori oggetto di variante;

vista la D.D. n. 169 del 23.03.2016 di concessione della proroga del termine di fine lavori al 31.12.2016;

vista la nota del Responsabile, prot. n. 13269 del 5/4/2016, con la quale si rigetta la Perizia di Variante del 30/9/2015 e si comunica che si procederà alla liquidazione della quota di anticipo pari al 30% del contributo concesso, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 18/84, mentre gli acconti saranno erogati non appena sarà definita l'ammissibilità o meno della Perizia di Variante proposta;

vista la nota della Coutenza prot. n. 33729 del 28/07/2016 di trasmissione di un aggiornamento delle "Analisi integrative di filtrazione per la verifica di stabilità del fondo scavo della platea di fondazione dello scaricatore" prodotta a chiarimento circa l'origine e le motivazioni delle criticità riscontrate, nonché circa l'assoluta necessità degli interventi in variante;

richiamata la nota prot. n. 35643 del 10/08/2016 con la quale il settore Infrastrutture, Territorio rurale e Calamità naturali in Agricoltura richiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un parere circa l'effettiva necessità tecnica di eseguire le lavorazioni in detta variante, alla luce dell'aggiornamento progettuale fornito;

visto il parere della Divisione 5 "Coordinamento controllo delle Dighe in esercizio" della Direzione Generale per le Dighe e Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con nota prot. n. 44940 del 2/11/2016, rileva che, in presenza di invaso, le verifiche di stabilità degli scavi risultano non soddisfatte evidenziando inadeguate condizioni di sicurezza e che i ritrovamenti di blocchi di manufatti e residui murari avrebbero potuto costituire ulteriore fattore di rischio per l'innescio di filtrazioni preferenziali nei terreni e ha concluso che in tal senso i provvedimenti atti all'impermeabilizzazione dell'intero piano di fondazione e dei relativi fronti di scavo siano da considerarsi come indispensabili, anche con riguardo alla stabilità e durabilità nel tempo dell'opera;

richiamata la nota prot. n. 47983 del 23/11/2016 con la quale il settore Infrastrutture, Territorio rurale e Calamità naturali in Agricoltura comunica che, ai fini dell'autorizzazione dei lavori in variante, è necessaria un aggiornamento della relazione del RUP predisposta per la perizia di variante n. 2 del 30/09/2015 al fine di chiarire l'inquadramento degli interventi in variante all'interno dell'art. 132, comma 1, lettera c) del d.lgs. 163/06;

vista la nota prot. 3911 del 31/01/2017 con la quale il RUP, ing. Roberto Isola, trasmette la relazione ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/2010 e s.m.i. nella quale ha dichiarato che le opere impreviste ed imprevedibili ai sensi del 1° comma lettera c) dell'art. 132 del D.lgs n. 163/2006 sono dovute ai ritrovamenti nel sottosuolo di blocchi, manufatti, residui murari delle vecchie sottostrutture dello scaricatore di cui non era dato conoscere geometrie ed affondamenti;

vista la nota prot. n. 6977 del 20/02/2017 con la quale il RUP trasmette il certificato di ultimazione lavori del 28/12/2016 e comunicato che sono stati concessi ulteriori 60 giorni per il completamento di alcune lavorazioni non incidenti sull'uso e funzionalità dell'opera;

richiamata la nota prot. n. 23514/A17.04A del 15/06/2017 con la quale il responsabile del Settore, a fronte delle incongruenze emerse negli atti inerenti la variante, ha richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) un parere circa l'ammissibilità della Perizia di Variante n. 2 ai sensi

dell'art. 132, comma 1, lett. c) del D.Lgs 163/06, e contestualmente l'ha inviato per opportuna conoscenza alla Coutenza;

vista la nota prot. n. 29164 del 25/07/2017 con la quale la Coutenza Canali Cavour richiede l'erogazione di un ulteriore 30% del contributo allegando a tal fine lo stato finale al 20/03/2017;

richiamata la nota prot. n. 38729 del 26/10/2017 con la quale il responsabile del Settore richiede l'invio della dichiarazione di spesa intermedia e ha comunicato di non poter procedere all'approvazione del progetto in attesa di un parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione richiesto con la nota sopra menzionata, e che pertanto la liquidazione dell'acconto verrà calcolata, a conguaglio di quanto anticipato e della revoca di contributo del 1 Lotto (come indicato nella nota prot. n. 34866 del 25/09/2017), nella misura del 90% della spesa ammessa per la quota di lavori eseguiti (o.f.i.) escludendo quelli oggetto di variante;

richiamata la richiesta inoltrata in data 09/11/2017 tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata di ANAC, con la quale si richiedono informazioni circa la perizia di Variante n. 2 del 30/09/2015 trasmessa da parte della Coutenza ai sensi dell'art 37 del DL 24/06/2014 n. 90 in data 28/01/2016, che è stata protocollata con prot. ANAC n. 126934 del 14/11/2017 e assegnata all'Ufficio Vigilanza Lavori;

preso atto che in data 17/11/2017 sul sito istituzionale dell'ANAC è stata pubblicata l'Archiviazione dell'istanza di Parere motivando che il soggetto richiedente non era legittimato ai sensi dell'art. 4.c.1.lett.C) del Regolamento del 20/07/2016;

vista la nota prot. n. 42810 del 04/12/2017 con la quale la Coutenza trasmette la documentazione relativa alla Dichiarazione di spesa intermedia corrispondente allo stato finale dei lavori, attestante l'avvenuto pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) dal n. 4 al n. 7, ed una spesa sostenuta, comprensiva dei primi 3 SAL, di euro 8.777.880,13 oltre euro 1.931.133,63 per oneri fiscali per complessivi euro 10.709.013,76;

preso atto che con D.D. n. 1 del 09/01/2018 la Direzione Segretariato Generale istituisce un Gruppo di lavoro interdirezionale finalizzato all'adeguamento del Piano industriale per il completamento, la riforma, e la messa in sicurezza degli impianti di proprietà regionale sulla Dora Baltea nei comuni di Mazzè Canavese e Villareggia;

richiamata la nota prot. 9895 del 27/03/2018 con la quale si inoltra ad ANAC un sollecito al fine di ottenere una risposta in merito alla richiesta sulla perizia di variante n. 2 aggiornamento del 30/09/2015, esaminata dall'ufficio Vigilanza Lavori,

vista la nota prot. n. 13126 del 26/04/2018 con la quale la Coutenza Canali Cavour, con riferimento alla conclusione della realizzazione degli interventi del 2 Lotto, sollecita l'approvazione della perizia di Variante facendo rilevare il forte impegno economico sostenuto;

preso atto della nota prot. n. 13495 del 02/05/2018, con la quale il responsabile del settore comunica alla Coutenza Canali di Cavour di non poter addivenire all'approvazione della Variante in attesa delle valutazioni di ANAC, richiamando le richieste presentate;

preso atto che in data 06/06/2018, si è riunito il gruppo di lavoro di cui alla D.D. n. 1 del 09/01/2018 presso gli impianti di Mazzè, ed in tale occasione, relativamente al II Lotto si è convenuto, preso atto della fine lavori e dell'imminente presentazione del collaudo, di liquidare il II Acconto, anche in contrasto con quanto prescritto nella nota n. 13269 del 5/4/2016, tenuto conto

delle dichiarate difficoltà economiche della Coutenza, nella misura del 90% del contratto extra variante, a conguaglio di quanto anticipato con Anticipo e I Acconto, detratte le somme dovute per la revoca parziale del contributo del 1 Lotto;

considerato che in data 08/06/2018 la Coutenza, con nota prot. n. 17790, sollecita l'erogazione del II Acconto;

visto lo stato di avanzamento lavori n. 8 corrispondente al finale del 20/03/2017, dal quale risulta la chiusura della contabilità dei lavori per un importo per lavori pari ad euro 8.896.783,28 (o.f.e.);

preso atto che la Coutenza ha concluso i lavori della Perizia di Variante n. 2 del 30/09/2015, autorizzati sotto il profilo tecnico dal Provveditorato delle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, e dalla Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e trasmessa ad ANAC, ancorchè in attesa di approvazione del finanziamento regionale della perizia stessa;

rilevato altresì, dall'esame della contabilità finale, che i lavori di ricostruzione dello scaricatore, ancorché con le variazioni sopra menzionate, sono stati realizzati completamente e che lo scaricatore risulta in esercizio;

stabilito che, a fronte della conclusione dei lavori, secondo quanto indicato con la nota sopraccitata prot. n. 38729 del 26/10/2017, è possibile procedere alla liquidazione dell'acconto calcolato per i soli lavori extra variante;

atteso che ai fini dell'approvazione della variante sotto il profilo amministrativo risulta necessario acquisire l'esito dell'analisi svolte dall'Ufficio Vigilanza Lavori dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e le risultanze dell'attività di collaudo che risultano ancora in corso;

richiamato il parere del Settore Attività Legislativa e Consulenza giuridica, prot. n. 10387 del 17/03/2016, con il quale oltre a suggerire di contestare la variante, si afferma la legittimità dell'erogazione del contributo, in considerazione della sussistenza della convenzione tra Regione e Coutenza, escludendo i lavori oggetto di variante;

atteso che il Manuale per il sistema di gestione e controllo del PAR FSC 2007-2013. stabilisce il seguente circuito finanziario tra Regione Piemonte - soggetti b/r

1. la prima quota a titolo di anticipo, non superiore al 30% dell'importo complessivo del finanziamento PAR FSC, a seguito di regolare avvio/attivazione dell'intervento;
2. ulteriori quote, anche frazionate, comunque non superiori ad un ulteriore 60% del finanziamento complessivo PAR FSC, a seguito di regolare stato di avanzamento lavori;
3. il saldo finale, non inferiore al 10% dell'importo complessivo del finanziamento PAR FSC, a seguito di collaudo o di rendicontazione finale di spesa.

visto l'art. 11 della l.r. 18/84 "legge generale in materia di opere pubbliche" il quale prevede, successivamente all'erogazione di un primo anticipo pari al 30% del contributo concesso, un ulteriore 30% del contributo previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 30% dei lavori in contratto, un ulteriore 30% a presentazione dello stato finale;

considerato che con il II acconto del 30%, corrispondente allo stato finale, la quota complessiva del contributo risulta pari al 90%;

preso atto che dal contratto d'appalto sottoscritto il 09/08/2012 i lavori di ricostruzione dello scaricatore ante variante ammontano ad euro 6.477.486,61 oltre euro 1.425.047,05 di IVA;

ritenuto quindi, anche in ossequio alla più volte richiamata nota del Settore Attività Legislativa e Consulenza giuridica, prot. n. 10387 del 17/03/2016, alla nota del Responsabile del settore prot. n. 38729 del 26/10/2017 e alle risultanze della riunione del gruppo di lavoro interdirezionale del 06/06/2018, di poter liquidare a titolo di II acconto un contributo fino alla concorrenza di euro 7.041.718,30, pari al 90% di euro 7.824.131,44 (o.f.i.) di cui al contratto del 09/08/2012 ridotto di euro 78.402,22 corrispondenti alla quota a carico del privato stabilita con D.D. n. 539 dell'08/06/2011;

considerato che a titolo di anticipo e I acconto sono stati erogati euro 5.740.773,94;

richiamata la nota prot. n. 34866 del 25/09/2017 con la quale il responsabile del settore, in risposta all'istanza presentata dalla Coutenza con nota prot. 34260 del 20/09/2017 di poter conguagliare l'importo dovuto per la revoca del contributo del 1 Lotto sul 2 o sul 3, comunica che tale somma potrà essere trattenuta dalla liquidazione del 2° Acconto del contributo per i lavori del 2 Lotto;

considerato pertanto che il contributo da revocare per il 1 lotto corrisponde ad euro 259.919,08 così come stabilito con D.D. n. 779 dello 01/08/2017, l'importo da liquidare relativamente al II Acconto è di euro 1.041.025,28;

atteso che, relativamente al 3 Lotto, per il quale è stato approvato il progetto con D.D. n. 570 del 19/06/2017 ed è stata disposta una quota a carico del privato pari ad euro 52.183,58, si ritiene opportuno stabilire che, qualora la Coutenza non proseguisse con i lavori, la quota a carico del privato dovrà essere trattenuta dal saldo del 2 lotto;

visto il verbale di istruttoria di liquidazione del 2 lotto a favore della Coutenza Canali Cavour per l'intervento di cui all'oggetto, del 18/06/2018 prot. 18655 redatto dai funzionari incaricati dal Responsabile del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale e Calamità Naturali in Agricoltura e depositata agli atti dello stesso settore il quale attesta la sussistenza delle condizioni per la liquidazione del II acconto di euro 1.041.025,28 concesso ai sensi della L.r. 21/99, L.r. 63/78 e PAR FSC 2007 –2013. Asse II. Linea d'azione "Sistema fluviale del Po e reti idriche – interventi sulle infrastrutture irrigue";

vista la L.R. 16/2002 che istituisce in Piemonte L'Organismo Pagatore per le erogazioni in Agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep.n. 146 del 12 luglio 2017) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002;

atteso che con la determinazione dirigenziale n. 663 del 10 luglio 2017 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;

preso atto che con successive determinazioni tale elenco è stato aggiornato, con particolare riferimento all'ultimo provvedimento assunto da parte della Direzione Agricoltura in data 18 dicembre 2017 (deter n. 1308) e che a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 19 dicembre 2017; "

dato atto che presso A.R.P.E.A. è stato istituito il “*Fondo Infrastrutture*” al quale si deve fare riferimento per i pagamenti e le erogazioni ai beneficiari aventi diritto, su cui confluiscono i fondi stanziati per l'erogazione dei contributi concessi ai sensi della Legge regionale n. 21/99 e Legge regionale n. 63/78;

rilevato che l'art. 83 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dispone che la documentazione antimafia non è richiesta “per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, ...omissis”;

preso atto del parere della Direzione “Affari generali e Avvocatura” della Regione Piemonte prot 1704/DB0502 del 02/01/2009, successivamente confermato in data 29/01/2014 anche a seguito delle disposizioni integrative e correttive al decreto 6 settembre 2011 n. 159 avvenute con il Decreto legislativo 13 dicembre 2012, nel quale si asserisce che i consorzi irrigui hanno personalità giuridica privata ma perseguono le finalità pubbliche a loro attribuite dalla L.R. 9 agosto 1999 n. 21, che i contributi ad essi corrisposti non attengono allo svolgimento di attività imprenditoriali e che pertanto trova, nei loro riguardi applicazione l'esclusione prevista dal predetto art. 83 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

vista la D.G.R. n. 21-6908 del 25/05/2018, avente ad oggetto “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 41-4515”, nella quale viene individuato in 180 giorni il termine utile alla conclusione del procedimento di cui questo verbale illustra la fase di istruttoria tecnico-amministrativa;

rilevato che il termine per l'espletamento del procedimento non risulta rispettato per la complessità della pratica, come ampiamente documentato;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso,

Il Dirigente

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/01 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*”;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*”;

*determina*

- di liquidare il II acconto per i lavori di “Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè (TO), II stralcio funzionale degli interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea”, per un importo, tenuto conto di quanto anticipato, della quota a carico del privato e della revoca parziale del contributo del 1 Lotto, pari ad euro 1.041.025,28, a favore della Coutenza Canali Cavour;
- di rimandare alla successiva fase di liquidazione del saldo la revisione del contributo con la verifica degli atti di collaudo, di tutta la contabilità finale considerando anche l'eventuale approvazione della 2° Perizia di Variante;

- di stabilire che, relativamente al 3 Lotto, per il quale è stato approvato il progetto con D.D. n. 570 del 19/06/2017 ed è stata disposta una quota a carico del privato pari ad euro 52.183,58, qualora la Coutenza non proseguisse con i lavori, la quota a carico del privato dovrà essere trattenuta dal saldo del 2 lotto;
- di dare atto che la somma di euro 259.919,08 (quota capitale 243.728,5 + interessi 16.190,58) relativa alla revoca parziale del contributo concesso sul lotto 1, definita con D.D. 779 del 01/08/2017, si intende recuperata con il presente atto di liquidazione.

Il procedimento di revoca parziale del contributo concesso relativamente al lotto 1, avviato con D.D. 779 del 01/08/2017, si intende pertanto concluso.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art 5 della legge regionale n. 22/2010.

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
Dott. Franco Antonio OLIVERO

Estensori delle Determina

Laura Cassinelli

Mariella Cappella